

ANDREA R. CASTALDO *

RICCHEZZA E COMPLESSITÀ COME INDICI DI SOSPETTO:
BREVI RIFLESSIONI IN MARGINE ALLA LOTTA
ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA

L'evoluzione subita dalla criminalità economica nel corso degli anni risente dell'operare di molteplici fattori.

Uno degli aspetti più interessanti e logicamente prioritari nell'esame dell'*iter* richiamato attiene alla trasformazione socio-culturale dell'atteggiamento della società nei confronti del 'povero'.

Fino all'incirca al secondo dopoguerra, infatti, la condizione economica disagiata era considerata indicativa di pericolosità sociale, in ragione della limitatezza di risorse e del basso grado culturale del 'disadattato'. Secondo il sentire comune dell'epoca la povertà era sintomo di propensione al crimine; da qui una derivata normazione tesa al controllo ed al contenimento del rischio.

Nei confronti del 'ricco', viceversa, la collettività esprimeva un giudizio di affidabilità che travalicava l'ambito economico per investire il profilo etico e comportamentale. L'atteggiamento di fiducia nei confronti dei ceti emergenti si può sintetizzare nel noto brocardo '*pecunia non olet*', indicativo del radicamento diffuso di tale particolare *Weltanschauung*.

Con gli anni del boom si assiste gradualmente ad un cambiamento di mentalità, complice la recrudescenza della criminalità organizzata, che segna il passaggio ad una nuova dimensione nel giudizio di pericolosità sociale dell'individuo.

La ricchezza non è più considerata come condizione di affrancamento dalla povertà e dalla marginalità sociale, ma diviene sospetta. Chi gestisce grandi somme di danaro viene visto come espressione di un potere economico ambiguo e probabilmente illecito; il passo successivo è rappresentato dall'obbligo impostogli di giustificare l'origine lecita della sua ricchezza, con un'inversione dell'onere della prova che impegnerà a lungo

* È professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Salerno.

processualisti e costituzionalisti, alla ricerca del *funditus* politico – criminale.

Il *revirement* comporta così la rivisitazione della massima in ‘*pecunia olet*’.

Di conseguenza, si sviluppa una corposa legislazione finalizzata all’osservazione capillare del traffico monetario e dei movimenti finanziari, che supera il tratto normativo affidato al binomio povertà-criminalità e avente quali destinatari vagabondi e mendicanti, fonte di preoccupazione per l’ordine pubblico.

Ad un cambiamento sociale, dunque, corrisponde un cambiamento della politica legislativa di contrasto alla criminalità il cui *focus* investe i colletti bianchi.

Le considerazioni precedenti presuppongono la descrizione di un’ulteriore inversione di prospettiva, contestuale e in certa misura speculare.

Il periodo antecedente il secondo dopoguerra era, infatti, segnato da un tendenziale dispregio per ciò che sapeva di semplice, rudimentale, ovvero appannaggio dei ceti più bassi.

La ‘complessità’, viceversa, era considerata sinonimo di capacità, di cultura, di dinamismo, proprio perché la classe emergente, verso la quale il corpo sociale indirizzava la propria ‘ammirazione’, si serviva di strutture sofisticate nella gestione delle proprie attività (ad. es., *trust*, operazioni di ingegneria finanziaria, *leveraged by out*, e via dicendo).

Alla contrapposizione povero-ricco, quindi, corrispondeva la contrapposizione semplice-complesso.

A partire dagli anni ’70, però, al mutamento del giudizio di pericolosità sociale si accompagna la differente valutazione della complessità strutturale delle operazioni economiche o giuridiche *tout court*.

Ciò che è complesso non è più visto come progredito ed affascinante, ma come ‘contiguo al crimine’; attraverso strutture sofisticate e stratificate il colletto bianco riesce a mascherare l’illiceità dei movimenti economico – finanziari gestiti o quanto meno questo è il sospetto.

La reazione normativa si muove perciò in una duplice direzione: da un lato, si tende a limitare il ricorso a strumenti di elusione del diritto penale attraverso una rigorosa disciplina degli ambiti di liceità; dall’altro, vi è la totale compressione degli stessi. L’intervento dello Stato è sia sostanziale, sia processuale e si traduce, spesso, nella lesione dei principi cardine del giusto processo (garanzia di un giudice terzo e del contraddittorio reale).

Il percorso di rivisitazione dell’evoluzione subita impone peraltro di soffermarsi sull’esame dei fattori di natura economico-finanziaria che

hanno impresso un'accelerazione al processo di espansione dei *white collar crimes*.

Il dilagare della criminalità economica ha tra le sue principali cause la globalizzazione del mercato, ovvero l'integrazione degli scambi commerciali internazionali realizzata attraverso l'abbattimento delle barriere geografiche. Decisiva nel processo di creazione di un 'villaggio globale' è stata l'adozione di valute comuni, con conseguente superamento dei controlli sui cambi.

L'abbassamento della guardia sul traffico di merci e di moneta ha rappresentato, e rappresenta tuttora, un'occasione di crescita economica ma anche criminale. Allo sviluppo di uno spazio economico e finanziario comune non è, infatti, corrisposto un proporzionale incremento quantitativo e qualitativo dei controlli, il che ha permesso alla criminalità economica di ampliare 'indisturbata' il proprio ambito di operatività.

Tra i fattori che hanno determinato un aumento delle operazioni illecite un ruolo importante è stato giocato dalla finanziarizzazione della ricchezza, con conseguente sua dematerializzazione, e dall'innovazione tecnologica, la quale ha reso sempre più celeri le transazioni internazionali e favorito un superamento progressivo della intermediazione finanziaria.

Non da ultimo, la crisi dell'impresa e dei mercati, lungi dal costituire limite all'attività di circolazione illecita del danaro, ha costituito l'*humus* dell'attività criminosa dei colletti bianchi.

Infatti la crisi economica, di norma, non tocca i settori che sono fonte di guadagno per la criminalità (si pensi al traffico di stupefacenti), anzi proprio le aree colpite dalla crisi divengono terreno fertile per l'impiego di danaro da 'ripulire' (ipotesi paradigmatica è l'acquisto di società decotte).

Le considerazioni esposte trovano immediato riscontro nel fenomeno del riciclaggio, che costituisce osservatorio privilegiato per lo studio dell'espansione senza limiti della criminalità economica, ma anche laboratorio di analisi delle disfunzioni della normativa vigente.

Il lavaggio di danaro sporco è sorto come complesso di operazioni di sostituzione, deposito o trasferimento di banconote di piccolo taglio, espressione di crimini 'da strada' e legati al *racket* della prostituzione, al traffico di stupefacenti, alla piaga dei sequestri di persona. L'operare dei fattori richiamati ha, però, comportato un passaggio progressivo dall'attività di investimento diretto dei proventi illeciti, per lo più liquidi, a forme di ripulitura del danaro sporco realizzate attraverso manovre di ingegneria finanziaria complesse e transnazionali. Questo fenomeno è metaforicamente espresso con la definizione dell'attività di riciclaggio da 'bucato

a mano' a quella di 'lavanderia', ed è indicativo di un processo ben più ampio che abbraccia tutti i campi in cui opera la criminalità economica.

È interessante, dunque, soffermarsi brevemente sull'esame della normativa nazionale in materia di prevenzione al riciclaggio, al fine di cogliere gli aspetti di disfunzione del sistema e tracciare le linee guida di un intervento riformistico *de iure condendo*.

La disciplina attualmente vigente (d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231), di matrice per lo più comunitaria, prevede obblighi di collaborazione attiva gravanti su soggetti che operano in settori 'sensibili' (bancario, finanziario, di intermediazione finanziaria, di revisione contabile, ecc.), ovvero in ambiti della vita economica che costituiscono canali privilegiati dell'attività di *money laundering*. Tali obblighi si sostanziano nella adeguata verifica della clientela e nella registrazione e segnalazione delle operazioni sospette.

Se le intenzioni preventive della normativa in materia sono condivisibili in astratto, gli strumenti di lotta al riciclaggio, così come strutturati, risultano essere inefficaci in concreto.

Le ragioni del fallimento della politica di controllo dei flussi di ricchezza devono essere ricercate nell'incapacità del privato di gestire gli obblighi di vigilanza imposti dal legislatore; e ciò per le difficoltà operative connesse alla scarsa formazione, ma anche per il timore di ritorsioni, per la difficoltà di conciliare gli obblighi di segnalazione con il rispetto di principi costituzionalmente garantiti e, infine, per gli elevati costi finanziari non compensati da incentivi fiscali.

In una prospettiva di riforma una soluzione alle disfunzioni del sistema imporrebbe il mantenimento degli obblighi di verifica e registrazione della clientela e la contestuale abolizione dell'obbligo di segnalazione, sostituito dalla previsione, questa volta a carico del soggetto che effettua l'operazione 'anomala', dell'obbligo di dichiarare l'origine del danaro.

Tale meccanismo condurrebbe al 'blocco' di tutte le operazioni economiche e finanziarie che non siano supportate dalla indicazione della provenienza del danaro da impiegare. L'efficacia del sistema sarebbe, poi, rafforzata dalla previsione di una fattispecie di reato che trovi applicazione nel caso di operazione effettuata in assenza di giustificativo o in presenza di una spiegazione manifestamente incongrua.

Questa tendenziale opera riformatrice si pone in linea con il mutamento della società nel giudizio di pericolosità della ricchezza.

Divenuta sospetta, essa deve essere 'giustificata', stante la presunzione di illiceità, che, se determina un'inversione dell'onere della prova in termini di specificazione della provenienza, con inevitabile appesantimento

delle operazioni finanziarie, costituisce strumento di prevenzione del lavaggio di danaro sporco.

La ricerca di una strategia di lotta al riciclaggio e al più ampio fenomeno della criminalità economica non può essere confinata al territorio nazionale, richiedendo interventi di maggiore portata.

Il processo di internazionalizzazione della criminalità economica, con espansione a macchia d'olio di un fenomeno già transnazionale, ha generato la costante mobilità dei gruppi criminali e l'ampliamento del mercato illecito all'estero.

Al tempo stesso vi è stato un rafforzamento della cooperazione tra clan criminali appartenenti a diversi ambiti geografici, una *joint* che ha dato vita a veri e propri accordi di natura commerciale (c.d. carattere transnazionale della criminalità economica).

È interessante, a questo punto, riportare alcuni dati, eloquenti a proposito della dimensione effettiva della rete di collaborazione criminosa a livello mondiale, relativi, in particolar modo, ai rapporti che legano i c.d. cartelli colombiani alle mafie italiane.

La Colombia rifornisce il 70% del mercato globale di cocaina; secondo i dati Onu, la produzione colombiana è passata dalle 326 tonnellate del 1998 alle 610 tonnellate nel 2006.

Ad una produzione così elevata corrisponde un mercato altrettanto esteso che segue le logiche tipiche degli scambi commerciali e poggia sulla cooperazione tra gruppi criminali di diversa nazionalità per il trasferimento della cocaina dalla zona di produzione a quella di consumo.

Forte è, dunque, il vincolo di 'mutua assistenza' criminale, sia in termini di scambio illecito di beni (stupefacenti, armi, esseri umani, rifiuti radioattivi, ecc.), sia quale veicolo di riciclaggio dei proventi derivanti da reato.

La *defaillance* dei controlli internazionali, che rappresenta una delle ragioni principali del dilagare della criminalità, deve essere ricercata nell'assenza di solidi rapporti tra Stati, tali da garantire un sistema efficiente e rodato di meccanismi di prevenzione.

Risultati positivi in termini di monitoraggio della criminalità economica internazionale sono stati raggiunti attraverso la predisposizione di strumenti di cooperazione giudiziaria e processuale. Significative sono le iniziative assunte in ambito europeo quali l'istituzione di organi specifici volti a facilitare la collaborazione tra le autorità giudiziarie (*Eurojust*) e, ancora, la predisposizione di meccanismi di riconoscimento reciproco delle decisioni tra Stati, all'interno dei quali particolare rilievo assume il mandato di arresto europeo (MAE).

Basti pensare che nel corso del 2008 sono stati oltre 800 i mandati di arresto europei emessi dall'Autorità Giudiziaria italiana ed altrettanti quelli ricevuti dall'Autorità straniera.

Nonostante i vantaggi conseguiti attraverso i mezzi di cooperazione menzionati, lo sforzo organizzativo interstatale soffre i limiti di una collaborazione a livello meramente processuale e investigativo, mentre profonde differenze permangono a livello di diritto penale sostanziale.

Il disallineamento normativo esistente, infatti, incentiva la migrazione della criminalità verso Stati dotati di un sistema punitivo meno stringente o più permissivo, vanificando, di fatto, l'operatività degli strumenti di cooperazione investigativa.

In ragione della diversa incidenza del 'rischio penale', dunque, l'attività di impresa (lecita e, *a fortiori*, illecita) si dirige verso i c.d. paradisi penali. La peculiare stabilità politico-istituzionale, la tutela del segreto bancario e la garanzia di anonimato nelle strutturazioni societarie sono caratteristiche precipue degli ordinamenti richiamati, i quali divengono territorio privilegiato per operazioni di vera e propria 'elusione penale'.

In una prospettiva *de iure condendo*, una soluzione effettiva delle problematiche richiamate imporrebbe una maggiore omogeneizzazione della normativa penale sostanziale (oltre che fiscale e societaria), tale da evitare che la *white collar criminality* possa, grazie al camaleontismo e alla capacità di adattamento, trovare nei *vulnera* del sistema terreno fertile.